

## NOTE ESPLICATIVE

Si chiarisce che occorrerà compilare la scheda per ogni singolo progetto per il quale si richiede il finanziamento. Ogni pagina della scheda dovrà essere timbrata e firmata (viene indicato il riferimento numerico delle sezioni della scheda che si intende illustrare).

I - Parte prima: *Informazioni generali.*

1.1. Indicare il titolo dell'intervento proposto in maniera concisa, chiara ed univoca, tale da fornire immediatamente un'idea precisa circa la sua natura e caratteristiche.

1.2. La regione «proponente» è quella che presenta formalmente l'istanza di finanziamento, con annesso il relativo modulo e gli allegati richiesti.

1.3. Indicare il costo complessivo del progetto in migliaia di lire.

1.4. Indicare l'ammontare del finanziamento, in migliaia di lire, a carico del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 910/1986.

1.5. Indicare la natura del progetto apponendo una crocetta nel riquadro corrispondente.

1.6. Indicare nome e recapito del funzionario regionale responsabile del progetto.

1.7. Indicare enti, istituti o società a cui vengono affidati gli studi, le indagini, le analisi ed i vari livelli di responsabilità e coordinamento.

1.8. Indicare il soggetto che provvederà di fatto alla realizzazione dell'intervento, se diverso da quello citato alla sezione 1.2. Ove si tratti dell'ente citato in precedenza, utilizzare l'espressione «come alla sezione 1.2.». E necessario che, per il soggetto cui sarà affidata l'effettiva realizzazione del progetto, vengano forniti elementi che consentano di valutarne l'idoneità ad essere investito di tali responsabilità.

1.9. Vedi quanto sopra detto con riferimento alla gestione.

Parte seconda: *Descrizione dell'intervento.*

2.1. Vanno qui descritti gli aspetti più qualificanti dell'intervento proposto (natura, ubicazione, dimensioni, capacità di offerta, finalità dirette ed indirette, ecc.).

2.2. Occorre qui procedere alla descrizione e quantificazione dei principali elementi territoriali, demografici, sociali, tecnologici, scientifici, settoriali e programmatici che concorrano ad evidenziare gli aspetti più significativi del progetto.

2.3. Indicare, in riferimento alla situazione attuale, le principali motivazioni dell'intervento.

2.4. Indicare, in collegamento con le motivazioni, i principali obiettivi dell'intervento.

2.5. Descrizione dei risultati prevedibili e prima quantificazione dei benefici realizzabili.

2.6. Riordinare le informazioni contenute nelle sezioni da 1.6 a 1.9 definendo puntualmente i vari momenti o fasi dell'intervento sia nella fase iniziale che in quella di gestione. Dovranno poi essere puntualmente identificati i vari momenti organizzativi, le responsabilità, il coordinamento.

Parte terza: *Costi dell'intervento proposto - Piano finanziario - Piano di lavoro.*

3.1. Indicare caratteristiche tecniche e dimensionali dell'intervento proposto sulla base degli schemi funzionali e delle tipologie delle sue parti più significative così come desumibili dai principali elaborati di progetto.

3.2. La descrizione e la quantificazione dei costi d'investimento saranno compiute con riferimento alle opere previste dall'intervento proposto e dovranno discendere dai relativi computi matrici estimativi. Per gli studi, indagini, analisi, la descrizione e la quantificazione dei costi del progetto saranno compiute dettagliando le varie attività previste e dovranno discendere dai relativi prezzi di mercato.

3.3. Descrizione e quantificazione dettagliata dei vari costi di esercizio.

3.4. Elencare i lavori e/o le attività del progetto, sia nella fase iniziale che in quella di esercizio, secondo la loro successione temporale.

3.5. L'esposizione del piano delle spese e delle fonti di finanziamento dovrà contenere precise indicazioni sulla natura e sulla durata delle risorse finanziarie da utilizzare sia nella fase iniziale che nella fase di esercizio del progetto.

3.6. Elencare e descrivere sinteticamente gli elaborati progettuali che vengono allegati alla scheda-progetto. Questi dovranno contenere tutte le informazioni grafiche di sostegno della parte descrittiva.

Parte quarta: *Eventuali ulteriori indicazioni.*

In questa sezione potranno essere proposti tutti gli ulteriori elementi ritenuti utili dal proponente ad illustrare la propria iniziativa.

87G0224

DECRETO 12 novembre 1986.

Istituzione della riserva naturale marina denominata «Isola di Ustica».

## IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Previa intesa con il presidente della regione siciliana;

Visti gli articoli 26, 27, 28, 30, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizione per la difesa del mare, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Sulla proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella seduta del 23 luglio 1985 che costituisce parte integrante del presente decreto;

Sentito il comune di Ustica;

Visto il conforme parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'istituzione della riserva naturale marina «Isola di Ustica»;

Decreta:

Art. 1.

È istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la riserva naturale marina denominata «Isola di Ustica» nell'omonima isola.

Art. 2.

La riserva marina di cui al precedente art. 1 interessa l'area marina compresa tra la linea reale di costa dell'isola di Ustica e la parallela tracciata alla linea stessa, alla distanza di tre miglia marine.

Art. 3.

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la riserva naturale marina «Isola di Ustica», in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche ed il ripopolamento ittico della zona;

c) la diffusione della conoscenza della biologia degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche mineralogiche e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere divulgativo-educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo della biologia ed ecologia marina;

e) l'effettuazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della biologia marina e della tutela ambientale a cura del laboratorio marino che l'Università di Palermo insedierà nella Torre dello Spalmatore.

#### Art. 4.

L'area della riserva marina «Isola di Ustica» è così suddivisa:

*zona A di riserva integrale* estendentesi dal primo promontorio subito a Nord della Punta dello Spalmatore e comprendente un tratto di mare più o meno parallelo alla costa ad una distanza media di circa 350 metri e delimitato a nord dal promontorio di Punta Megna per una superficie di circa 60 ettari ed una profondità massima coincidente, all'incirca, con la batimetrica di m 28/30.

In tale zona sono vietate:

a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;

b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;

c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;

e) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica dei rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione delle finalità di tutela dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area;

h) l'accesso da terra, salvo che nei luoghi ove è consentita la balneazione.

Tenendo conto delle esigenze della popolazione, in questa specifica zona è ammessa l'attività controllata di balneazione, limitata alla Cala Sidoti e alla località La Caletta sulla spiaggia antistante il manufatto che in essa si trova. È ammesso anche il transito delle imbarcazioni di servizio e per gli scopi autorizzati di studio e ricerca.

Tutta la zona A è delimitata da apposite boe a mare;

*zona B di riserva generale* comprendente il settore nord della riserva marina racchiuso tra il rilevamento per 240° uscente da Punta Cavezzi fino ad incontrare la parallela alla linea di costa tracciata alla distanza di tre miglia marine ed il rilevamento per 60° uscente da Punta Omo Morto fino ad incontrare la sopra menzionata parallela.

In tale zona è vietato:

a) qualsiasi forma di pesca o di prelievo da parte dei subacquei muniti o meno di apparecchi autorespiratori;

b) qualsiasi forma di pesca sportiva o professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente di gestione della riserva.

Sono consentite invece la fotografia subacquea e la pesca sportiva esercitata unicamente con lenze da fermo e da traino;

*zona C di riserva parziale* comprendente il settore sud della riserva marina delimitato dai confini della zona B.

In tale zona è vietata qualsiasi forma di pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore della riserva.

È ammessa qualsiasi forma di pesca sportiva, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, salvo la facoltà dell'ente di gestione della riserva di prevedere limiti più restrittivi volti esclusivamente alla tutela ed all'incremento delle risorse biologiche.

Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni e i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo, strettamente compatibili con il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

Sono fatti salvi gli eventuali, ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'art. 1 della legge n. 979 del 1982.

#### Art. 5.

La gestione della riserva marina «Isola di Ustica» è delegata con apposita convenzione da stipularsi a parte al comune di Ustica.

#### Art. 6.

All'onere finanziario per la gestione della riserva marina «Isola di Ustica» si provvede con:

il contributo ordinario dello Stato, da disporsi con decreto del Ministro della marina mercantile a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;

gli eventuali contributi di enti o di privati;

i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa.

Nella prima applicazione del presente decreto è disposta l'erogazione di un contributo straordinario di trenta milioni di lire per la installazione delle boe che delimitano i confini della zona A della riserva; la relativa spesa è imputata al cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1986.

## Art. 7.

La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme del presente decreto, nonché la irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono affidati alla capitaneria di porto di Palermo.

## Art. 8.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, entro sessanta giorni dall'affidamento della riserva all'ente delegato.

Roma, addì 12 novembre 1986

*Il Ministro dell'ambiente*  
DE LORENZO

*Il Ministro*  
*della marina mercantile*  
DEGAN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1987*  
*Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 22*

87A2525

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 marzo 1987.

**Proroga dei termini stabiliti dal decreto ministeriale del 21 luglio 1986, concernente la locazione finanziaria agevolata ai sensi dell'art. 9 della legge 30 luglio 1985, n. 404, recante provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1985, n. 404, recante «Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto» ed, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che i contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge medesima possono essere concessi anche per le operazioni di locazione finanziaria secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 11 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1985, contenente disposizioni circa le modalità, i tempi, le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla suddetta legge;

Visto il proprio decreto del 21 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1986), contenente criteri e modalità relativi alla locazione finanziaria agevolata ai sensi dell'art. 9 della legge 30 luglio 1985, n. 404, concernente provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto ed, in particolare, l'art. 4 secondo il quale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale stesso, le imprese che abbiano presentato tempestivamente domanda ai fini della concessione dei

contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 404/85, e che intendano acquisire il veicolo nuovo mediante locazione finanziaria, devono fornire alla Direzione generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione, fra l'altro, copia del contratto di locazione finanziaria;

Vista la lettera del 10 settembre 1986 con la quale l'Associazione italiana Leasing, posto che i termini di sessanta giorni per l'adempimento degli oneri ivi previsti «non possono essere rispettati», ha chiesto la fissazione di un nuovo termine di scadenza;

Vista la proposta del Ministro dei trasporti in data 15 gennaio 1987;

Considerato che si rende opportuna la fissazione di un nuovo termine di scadenza, stante anche la complessità delle operazioni indicate al suddetto art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1986;

Decreta:

Il termine di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1986 è prorogato per un periodo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1987

*Il Ministro: GORIA*

87A2384

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 marzo 1987.

**Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a seguito delle eccezionali grandinate verificatesi il 18 e 19 giugno 1986 nella regione Puglia.**

### IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Considerato che nei territori della regione Puglia per la provincia di Foggia limitatamente ai comuni di Foggia, Orsara di Puglia, S. Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Stornarella, Troia, Alberona e Roseto Valfortore